luschi, i prodotti del mare, i coralli, le *res derelictae*, (l'attribuzione allo Stato è solo per gl'immobili senza padrone); (1) altra cosa la nave e le cose della nave abbandonata: c'è un padrone ignoto o impossibilitato; ma c'è.

L'acquisto dei recuperi non può essere ammesso che come una conditio usucapionis; giacchè il proprietario non ha rinunciato, e può rivendicare. Quindi l'occupazione che si facesse, sarebbe solo un caso di usucapione. Se essa pare immediata, istantanea, ciò è una parvenza. L'acquisto non può derivare che dall'occupazione prolungata, cioè dall'usucapione; e la prescrizione breve protegge i terzi acquirenti di buona fede, ma sarebbe sempre di 30 anni per i salvatori (2).

Il Danyon oppone due argomenti: uno, che l'occupazione può riguardare anche cose che non sieno nullius, come per esempio il bottino di guerra e il diritto di preda marittima: l'altro che l'acquisto che fa lo Stato, quando nessuno reclama gli oggetti, non è certo un'usucapione, ma un'occupazione.

Entrambi gli argomenti fallaci: il primo lo ha felicemente combattuto lo stesso Planiol replicando che non si può assumere come giuridici due fatti, il bottino e la preda marittima, deprecati e condannati sempre più dal diritto internazionale, (3) e del resto non fatti del diritto privato.

L'altro argomento, dell'acquisto che fa lo Stato per la legge del 1791 e l'art. 12 della legge del 1916 a termine de-

<sup>(1)</sup> PLANIOL Dr. civ. 1. n. 2188.

<sup>(2)</sup> v. PLANIOL I. c. n. 2585.

<sup>(3)</sup> v. Planiol 1. c. n. 2581, 2582, «entre les nations, conchiude egregiamente il Planiol, la force seule regne, qui est le contraire du droit». Non più, auguriamoci, nella elaborazione, che s'impone, del diritto internazionale nella crisi contemporanea.